

REGOLAMENTO SOCI COOPERATORI

PREMESSA

A norma dell'Art. 52 dello Statuto della Cereali Padenna s.c.a r.l., il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria del 11.05.2009 ed ha lo scopo di disciplinare gli aspetti produttivi e commerciali, ai fini della concentrazione del prodotto, della regolazione dei prezzi, della promozione e diffusione di tecniche colturali rispettose dell'ambiente, del miglioramento qualitativo delle produzioni della Cooperativa sia come O.P., per i prodotti nei confronti dei quali potrà chiedere il riconoscimento, sia se conferirà all'Organizzazione di Produttori (OP) prescelta per ciascuna delle specie agricole trattate.

A tale scopo la Cooperativa potrà espletare le funzioni di Organizzazione di produttori (O.P.) ai sensi e per gli effetti dell' art. 11 - lettere da i) a vii) del reg.CE 2200/96 e successive integrazioni modificazioni e disposizioni applicative comunitarie, nazionali, regionali e della L.R. Emilia Romagna N°24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative per i prodotti elencati nei seguenti settori: cereali - patate fresche e derivati - barbabietola da zucchero e derivati - sementi - prodotti ortoflorovivaistici, piante medicinali, officinali ed aromatiche - foraggi essiccati artificialmente - per i quali andrà a chiedere il riconoscimento qualora raggiunga i minimi stabiliti per legge.

In conseguenza a ciò la cooperativa potrà essere riconosciuta come Organizzazione di Produttori o aderire a più OP esclusivamente per settori produttivi diversi istituendo apposite e distinte sezioni d'attività.

Esso ha valore di legge per i Soci della Cooperativa stessa; si specifica tuttavia che l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento non può essere in contrasto con quanto statutariamente previsto e, qualora una disposizione sia contrastante, non produrrà alcun effetto.

FONDO DI INTERVENTO

A norma di Statuto Sociale e di quanto previsto nella L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive integrazioni e modifiche e norme applicative è costituito un "Fondo d'Intervento" infruttifero che funziona esclusivamente per la gestione di tutta l'attività di O.P.

Il Fondo è costituito mediante versamenti obbligatori di una quota percentuale calcolata sulla produzione denunciata annualmente dal Socio produttore all'O.P.. Il Socio produttore assume questo obbligo nel momento stesso in cui aderisce e beneficia dell'attività di O.P..

Qualora non sia sufficiente dovrà essere adeguato alle esigenze effettive.

L'entità dell'accantonamento in favore del Fondo è annualmente decisa dall'organo sociale competente e potrà essere diversificato a seconda della destinazione.

I soci produttori concordano ed approvano il budget di spesa disponibile per ciascuno e dall'O.P. stessa in sede di attuazione del piano quadriennale.

Tale Fondo è indivisibile nei confronti dei Soci produttori, compresi i Soci produttori esclusi o dimissionari, e garantisce solo nella misura della propria consistenza ed in modo proporzionale.

Ai sensi e per gli effetti della norma regionale in vigore, tramite il Fondo d'Intervento transitano anche i contributi concedibili dalla Regione per le attività realizzate dell'O.P. per un periodo minimo di quattro anni dalla data di inizio della prima annualità del progetto quadriennale.

I contributi regionali saranno contabilizzati al momento dell'avvenuta comunicazione d'accreditamento del relativo importo da parte della Regione Emilia Romagna ed imputati a bilancio come contributo in conto esercizio e/o conto impianti.

SOCI INDIRETTI

Ciascuna persona giuridica socia della cooperativa ai fini OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.

REDAZIONE DEL BILANCIO

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, ai fini OP si prevedono le seguenti precisazioni:

a) Conto economico (art. 2425 c.c.):

- la voce A1 deve specificare espressamente il valore dei ricavi riferito ad ogni prodotto per cui l'OP è iscritta all'Elenco regionale o per cui la cooperativa è socia ad OP;
- la voce A2 deve specificare espressamente il valore delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, riferito ad ogni prodotto per cui l'OP è iscritta all'Elenco regionale o per cui la Cooperativa è socia ad OP.

b) Conti d'ordine

Nel caso in cui la Cooperativa sia riconosciuta come OP o sia socia di OP, l'importo delle fatture emesse direttamente o dai soci, relative al prodotto regionale commercializzato dall'OP attraverso contratti/accordi professionali equivalenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun prodotto oggetto d'iscrizione.

c) Nota integrativa

Relativamente alle voci A1 e A2 del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore riferiti al solo prodotto regionale dei soci, suddiviso per ciascun prodotto oggetto d'iscrizione. Dette quantità devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

PROGRAMMAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE

Si procederà come segue:

- 1) Annualmente prima dell'inizio di ogni campagna produttiva, i tecnici incaricati dalla Cooperativa elaboreranno l'elenco dei produttori cerealicoli associati. In tale occasione saranno riportate le previsioni concernenti sia le superfici investite sia le produzioni attese distinte per specie e varietà.
- 2) Sulla base delle previsioni pervenute un Legale Rappresentante, effettuati gli accertamenti ed approfondimenti necessari, anche tramite apposite riunioni di settore ed incontri in sede di O.P., elabora le proposte generali circa la programmazione produttiva delle varie specie cerealicole. Il tutto tenuto conto degli obiettivi di regolarizzare i prezzi, promuovere tecniche colturali rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, migliorare qualitativamente le produzioni trattate.
- 3) Ogni documento programmatorio annuale si uniformerà al programma operativo poliennale ed annuale dell'Organizzazione di Produttori di riferimento cui la Cooperativa aderisce nell'interesse dei soci. Pertanto esso potrà fissare i limiti massimi di produzione ed i disciplinari produttivi cui i Soci dovranno attenersi per tipologia di prodotto e varietà produttiva, tenuto comunque conto delle specificità territoriali.
- 4) Nell'allocazione delle risorse provenienti dai programmi poliennali ed annuali dell'Organizzazione Produttori d'appartenenza, il C.d.A. terrà conto degli orientamenti produttivi espressi.
- 5) In linea generale saranno tuttavia privilegiate le produzioni biologiche, quelle prodotte con metodologie a basso impatto ambientale e con tecniche rispettose della salute dei consumatori, nonché i prodotti tutelati da marchi comunitari.

Al fine di assicurare un'adeguata concentrazione e programmazione commerciale, come previsto dallo Statuto, si procederà come segue:

A. Entro il 30.10 di ogni anno per i prodotti cereali vernini ed entro il 15.4 per gli altri cereali, la Cooperativa formulerà un elenco dettagliato relativo alla coltivazione e produzione dei prodotti trattati da ciascun socio ai fini della L.R. 24/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni integrative;

B. La Cereali Padenna, in accordo con l'O.P. e in collaborazione con il Consorzio Agrario di Ravenna svolgerà una intensa attività di divulgazione e formazione presso i soci attraverso apposite riunioni di settore al fine di organizzare e programmare le produzioni delle varie specie cerealicole, tenuto conto degli obiettivi di regolarizzare i prezzi, promuovere tecniche colturali rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, migliorare qualitativamente le produzioni trattate.

La Cereali Padenna, in accordo con l'O.P. e in collaborazione con il Consorzio Agrario di Ravenna può incentivare la produzione di frumento caratterizzato da parametri qualitativi ben individuabili e valorizzabili dall'industria molitoria anche attraverso la stipula di un contratto di coltivazione aggiuntivo al normale impegno di conferimento.

Nel contratto di coltivazione verranno riportati:

- a. le indicazioni richieste concernenti i dati anagrafici del Socio, la superficie ed l'allocazione dei terreni investiti;
 - b. le indicazioni produttive in termini di coltura, varietà e quant'altro necessario alla conoscenza dei dati produttivi;
 - c. le indicazioni colturali che la Cooperativa, sulla base delle indicazioni generali avute dall'O.P. d'appartenenza, fornirà per le differenti colture, tenuto conto dei disciplinari produttivi adottati, e delle necessità di miglioramento qualitativo dei prodotti.
- C. Gli eventuali "premi di produzione, o condizioni di miglior favore" saranno assegnati dalla Cooperativa a determinate produzioni, secondo programma annuale predisposto.
- D. In caso di mancato conferimento, totale o parziale, del cereale prodotto, il socio sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà predeterminata dal Consiglio di Amministrazione.

REGOLAZIONE DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI DI CEREALI

Il socio conferisce i cereali prodotti nella campagna nei limiti che saranno previsti dall' O.P. e che verranno comunicati dal Consiglio di Amministrazione.

La Cereali Padenna s.c.a. accetta consegne solo di cereale sano, leale e mercantile, e fa riferimento alle condizioni generali unificate dell'AGER Bologna e ai rispettivi contratti nazionali AGER Bologna in vigore. Quale voce del listino della Borsa Merci di Bologna sarà presa quella corrispondente alle merci - e relative caratteristiche - descritte e rilevate alla consegna (per le merci quotate franco arrivo verranno detratte le spese convenzionali del trasporto previste dall'Ager Bologna).

Il prezzo di liquidazione può essere determinato secondo tre modalità che il socio dovrà scegliere all'atto del conferimento:

Modalità 1 - Borsa Merci di Bologna :

- a) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna intende fare riferimento per la determinazione del prezzo di regolazione. Tale comunicazione deve avvenire comunque entro e non oltre 30 aprile dell'anno successivo al conferimento per grano ed orzo, ed il 30 giugno per granoturco e sorgo. La comunicazione deve essere fatta entro il terzo giorno antecedente l'emissione del listino successivo, rispetto a quello cui si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora il listino della Borsa Merci di Bologna esca il giovedì). Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi in vigore il giovedì antecedente il giorno di fissazione ed i tre listini successivi. Si fa riferimento sempre a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la Borsa Merci di Bologna in alcune settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere che questo avvenga sia riguardo al primo listino che ai successivi tre. Inoltre il produttore potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta nella quale la Borsa Merci di Bologna ha provveduto ad emettere il listino.

Ai soci che non avranno indicato il listino di riferimento per la determinazione del prezzo entro il 30 aprile (per grano ed orzo) e 30 giugno (per granoturco e sorgo) dell'anno successivo al conferimento, verrà applicata una

Cereali Padenna società cooperativa agricola

maggiorazione alla detrazione prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese di ritardo. Trascorsi tali scadenze, la Cooperativa ha comunque facoltà di determinare forzatamente il prezzo e liquidare i soci ritardatari, in base al prezzo dell'ultima borsa rispetto alla data della lettera di comunicazione che Cereali Padenna farà per avviare la liquidazione forzata.

- b) Al prezzo di riferimento di cui al comma precedente dovrà essere applicata una detrazione come da tabella che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- c) Il pagamento al socio viene effettuato il Mercoledì/Giovedì successivi a 22 giorni dalla presentazione della fattura, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) al netto delle detrazioni di cui al punto b).
- d) La cooperativa si riserva di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei soci circa la fissazione del prezzo oppure di non consentire per certi periodi che la fissazione del prezzo venga effettuata, qualora straordinari eventi economici, finanziari o commerciali rendessero particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato da parte della cooperativa stessa. Nei casi eccezionali di cui sopra la Cooperativa dovrà comunicare ai soci in forma scritta l'arco temporale e le motivazioni per le quali non è accettata o è sospesa la fissazione del prezzo.

Modalità 2 - Gestione Sociale :

- a) Il socio che intende scegliere tale modalità - che è alternativa alla precedente - deve farlo al momento della consegna del cereale (e non oltre), indicandolo nella bolla di entrata.
- b) Il socio conferente accetta come prezzo di liquidazione del cereale conferito, quel prezzo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione di Cereali Padenna entro 30 giorni dal termine della campagna di commercializzazione (ovvero entro il 31 maggio per frumento ed orzo e 31 luglio per granoturco e sorgo), in base all'andamento commerciale del mercato e gestionale della cooperativa. La Cereali Padenna comunicherà il prezzo di liquidazione entro la prima settimana di giugno (per frumento ed orzo) e di agosto (per granoturco e sorgo), ed il pagamento avverrà con valuta 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- c) Pagamento acconto: Cereali Padenna pagherà un importo pari al 40% della media dei listini Ager Bologna, riferiti al nuovo raccolto fino al mese di ottobre (per frumento ed orzo) e di dicembre (per granoturco e sorgo). Verrà comunicato il prezzo di acconto entro il 15 novembre (per frumento ed orzo) e il 15 gennaio (per granoturco e sorgo), ed il pagamento avverrà a 30 gg da ricevimento fattura.

Modalità 3 - MISTA +1 :

Per poter accedere a questa modalità, nella corrente campagna il produttore accetta che almeno il 50% del cereale conferito a Cereali Padenna venga regolamentato secondo quanto previsto dalla Modalità 2 - Gestione Sociale.

La restante parte di cereale conferita viene così regolamentata:

- a) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale seduta di Borsa Merci di Bologna intende fare riferimento per la determinazione del prezzo di regolazione. Il prezzo di riferimento sarà quello previsto dal listino settimanale della Borsa Merci di Bologna, successiva alla comunicazione del socio. Tale comunicazione del socio:
 - a.1) deve avvenire comunque entro e non oltre il 30 aprile (per grano ed orzo) e 30 giugno (per granoturco e sorgo) dell'anno successivo al conferimento;
 - a.2) deve essere fatta per iscritto e deve pervenire all'ufficio Cereali della Sede, tramite fax oppure posta elettronica. La comunicazione deve essere fatta entro il terzo giorno antecedente la seduta di Borsa, alla quale si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora la seduta di Borsa Merci di Bologna si tenga il giovedì).;
- b) Ai soci che non avranno indicato il listino di riferimento per la determinazione del prezzo entro le scadenze del 30 aprile (per grano ed orzo) e 30 giugno (per granoturco e sorgo) dell'anno successivo al conferimento, verrà applicata una maggiorazione alla detrazione prevista a tali date di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese di ritardo. Trascorso il 30 aprile (per grano ed orzo) e 30 giugno (per granoturco e sorgo), la Cooperativa Cereali Padenna società cooperativa agricola

ha comunque facoltà di determinare forzatamente il prezzo e liquidare i soci ritardatari, in base al prezzo dell'ultima borsa rispetto alla data della lettera di comunicazione che Cereali Padenna farà per avviare la liquidazione forzata.

- c) Al prezzo di riferimento di cui al comma a) dovrà essere applicata una detrazione come da tabella che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- d) Il pagamento al socio viene effettuato il Mercoledì/Giovedì successivi a 45 giorni dalla presentazione della fattura, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) al netto delle detrazioni di cui al punto c).
- e) La cooperativa si riserva di non accettare le disposizioni ricevute da parte dei soci circa la fissazione del prezzo oppure di non consentire per certi periodi che la fissazione del prezzo venga effettuata, qualora straordinari eventi economici, finanziari o commerciali rendessero particolarmente difficoltosa la vendita del cereale sul mercato da parte della cooperativa stessa. Nei casi eccezionali di cui sopra la Cooperativa dovrà comunicare ai soci in forma scritta l'arco temporale e le motivazioni per le quali non è accettata o è sospesa la fissazione del prezzo.
- f) Nel corso della campagna cerealicola Cereali Padenna potrà offrire, per determinati periodi di tempo e per determinate quantità, un proprio listino di prezzi utili per la determinazione del prezzo di regolazione. Se il socio scegliesse il listino offerto dalla Cooperativa, Cereali Padenna stessa sarà obbligata ad accettare le disposizioni ricevute in tal senso e fino a concorrenza delle quantità. Al prezzo di riferimento di cui al presente comma, dovrà essere applicata una detrazione come da tabella sopra riportata. Per il pagamento vale quanto previsto al precedente comma d).

Ai soci che sottoscrivono contratti di coltivazione vengono applicate condizioni e premi particolari, in considerazione degli specifici impegni che si assumono con il disciplinare di coltivazione.

Per i soci che conferiscono mais, sorgo, orzo o altri prodotti utili alla produzione di alimenti zootecnici, e che in accordo con la Cooperativa consegnano tali prodotti direttamente presso il mangimificio del Consorzio Agrario di Ravenna, il prezzo di liquidazione viene definito all'atto del conferimento sulla base dell'andamento del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare apposite disposizioni sulle procedure amministrative e sulle comunicazioni fra i soci e la cooperativa.

REGOLAZIONE DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI DI SEMENTI

La regolamentazione dei prezzi avverrà sulla base di un contratto di coltivazione predisposto annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Organizzazione di Produttori di appartenenza.

Ai soci che sottoscrivono contratti di coltivazione vengono applicate condizioni e premi particolari, in considerazione degli specifici impegni che si assumono con il disciplinare di coltivazione.

SANZIONI

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la vigilanza per la scrupolosa applicazione del presente regolamento.

Ogni provvedimento sanzionatorio non potrà essere assunto se non previa contestazione del fatto al socio inadempiente, comunicata in forma scritta con lettera raccomandata A/R, a mani o a mezzo fax.

Decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta contestazione, il Consiglio di Amministrazione, acquisite le eventuali giustificazioni scritte pervenute dal socio, procederà a norma di legge e/o statuto sociale."